



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI STUDENTI CON HANDICAP SENSORIALE (AUDIOLESI) – A.S. 2009/2010.

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, nei locali della Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale, sita in Palermo, via Roma n. 19

TRA

La Provincia Regionale di Palermo, legalmente rappresentata da _____, Direttore della Programmazione Scolastica e Formazione Professionale

E

L'Ente _____, con sede legale in _____, via _____, _____, codice fiscale: _____, Partita I.V.A.: _____, legalmente rappresentato da _____, quale _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso _____.

PREMESSO CHE

L'ente _____, su sua esplicita richiesta ed in quanto in possesso dei prescritti requisiti, è stato accreditato, giusta determinazione dirigenziale n. _____ del _____, con iscrizione al n. _____ del Registro Provinciale degli enti accreditati presso la Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale, per lo svolgimento del servizio di "assistenza alla comunicazione" in favore di studenti con handicap sensoriale (audiolesi). Questa Amministrazione ha richiesto le informazioni previste dall'art. 10 del D.P.R. 252 del 03/06/1998 con nota n. _____ del _____

CONSIDERATO CHE

Sono trascorsi i termini previsti dall'art. 11 del citato D.P.R., ci si avvale della facoltà di quanto previsto dal II° comma dell'art. 11 del D.P.R. 252/98

DATO ATTO

Che la stipula del presente Patto è sottoposta a condizione risolutiva e con facoltà di recesso per l'Amministrazione in caso di sussistenza delle condizioni interdittive di cui all'art.4 del DL.gs 490/94

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente patto ha per oggetto l'espletamento e la gestione in accreditamento, del servizio di "assistenza alla comunicazione" in favore di studenti con handicap sensoriale (audiolesi), che frequentano Istituti superiori di competenza provinciale nel territorio della provincia.

Tale formula intende garantire: - una migliore qualità del servizio, la scelta dell'ente erogatore da parte dell'utente, una maggiore flessibilità delle prestazioni ed una ottimale funzionalità nell'erogazione dello stesso.

Il servizio è finalizzato a dare risposte concrete, di sostegno e supporto al soggetto in situazione di handicap sensoriale (audioleso), agevolandone la comunicazione in ambito scolastico.

Art. 2 Aveni diritto e modalità di ammissione al servizio

Al servizio oggetto del presente patto, possono essere ammessi gli studenti con handicap sensoriale (audiolesi), causa di anomalie nell'apprendimento e di difficoltà relazione con conseguenti processi di emarginazione sociale.

L'ammissione al servizio è disposta dalla Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale, su richiesta della famiglia, nel rispetto delle esigenze dell'utente e previo accertamento dei requisiti di assistibilità, dettati dalla vigente normativa.

Il servizio, ai fini contabili, decorre dalla data di effettivo inizio, pertanto l'ente prescelto dall'utente deve tempestivamente darne comunicazione alla Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale dell'Ente Provincia.

Art. 3 Articolazione di massima del servizio

L'ente si impegna ad assicurare il servizio di "assistenza alla comunicazione" in favore di studenti con handicap sensoriale (audiolesi) in base alle esigenze che verranno rappresentate dalla Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale della Provincia.

Il servizio deve garantire:

- a) La collaborazione ai docenti in ambito classe, per la realizzazione della programmazione educativa e didattica, monitorare e mediare la qualità e

- quantità del flusso informativo/culturale ed i livelli di competenza via via acquisiti;
- b) abbattere ogni sorta di barriere della comunicazione in ambito scolastico agevolando l'integrazione e l'inserimento degli studenti non udenti;
 - c) fare da ponte comunicativo tra lo studente sordo, la classe e i docenti, con l'obiettivo di offrire pari opportunità e consentire allo studente sordo di esprimere pienamente le proprie potenzialità e competenze scolastiche

Il servizio sarà realizzato mediante:

- a. l'assegnazione di assistenti alla comunicazione, con particolari competenze nella lingua italiana del segni (LIS), a studenti sordi che ne abbiano fatto richiesta,**
- b. l'attività di coordinamento del servizio, ivi inclusa la garanzia della continuità didattica e la sostituzione dell'assistente alla comunicazione in malattia o assente per qualsivoglia motivo;**
- c. l'espletamento del servizio che verrà svolto in quattro ore giornaliere (flessibili) nei giorni in cui è prevista l'attività didattica e si adatterà all'orario fissato dall'Istituto frequentato dall'utente assistito, previa autorizzazione della Provincia Regionale Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale, anche fuori dall'orario di servizio, qualora la Scuola ne manifesti e ne motivi la necessità;**
- d. l'azione di monitoraggio diversificata rispetto allo studente da prendere in carico e all'ambiente scolastico che lo accoglie (accoglienza, scelta della metodologia didattica, analisi risorse/competenze, approccio educativo, presa in carico dei fruitori, valutazioni/analisi, formazione/aggiornamento operatori, elaborazione dati presentazione globale del servizio in conferenza).**

Il servizio per l'anno scolastico 2009/2010 avrà inizio dal _____ fino al termine delle attività didattiche, gli esami di qualifica e di Stato.

L'attività minima da assicurare nella gestione del servizio, riguarda l'accompagnamento comunicativo dello studente con handicap sensoriale (audioleso) durante le attività curriculari ed extracurriculari che si svolgono all'interno della scuola, oltre tutte quelle attività, anche pomeridiane programmate dagli Istituti ed indicate al punto 1) e, comunque preventivamente autorizzate dall'Ente committente; curando il potenziamento del linguaggio verbale e strutturato che è, mezzo indispensabile per la partecipazione attiva della persona sorda alla vita scolastica e sociale.

Favorire la completa integrazione nel tessuto sociale permettendo l'accesso completo ai contenuti scolastici.

Favorire lo sviluppo pieno della personalità del sordo, in termini di sviluppo del pensiero, della conoscenza e dell'emotività.

Permettere la fruizione della cultura trasmessa dalla scuola e rendere il sordo stesso inserito nella scuola, un creatore di cultura.

Il servizio prevede: l'affiancamento individuale tra operatore e studente; la partecipazione alle riunioni periodiche di programmazione, presentazione, discussione e verifica operativa dei casi, concordata con il Dirigente Scolastico; attività di formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori.

Il servizio sarà espletato presso gli Istituti frequentati dagli utenti, per un numero medio di 108 ore mensili, in linea di massima dal lunedì al sabato, per 4

(quattro) ore giornaliere e comunque 24 (ventiquattro) ore settimanali, tenendo conto che lo stesso andrà comunque adattato e reso con flessibilità, in relazione alle esigenze dell'utente ed alla organizzazione, anche didattica, dell'Istituzione scolastica.

L'ente accreditato deve garantire con personale proprio il coordinamento del servizio ed i rapporti tra utente, famiglia ed Ente committente.

Gli assistenti alla comunicazione impiegati nello svolgimento del servizio devono possedere i seguenti requisiti:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) possesso di titolo professionale di:
 - Assistente alla comunicazione
 - Tecnico lingua italiana dei segni
 - Cultore della LIS
 - Operatore della comunicazione per sordomuti
 - Interprete della lingua segnica italiana

I superiori titoli o equipollenti, dovranno essere riconosciuti dall'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione Attività Formativa Libera o da altri Enti accreditati

In assenza del suddetto titolo, gli operatori dovranno essere in possesso di attestato di frequenza a corsi L:I:S: di durata almeno biennale.

- c) Esperienza lavorativa in ambito sociale (università, scuole di ogni ordine e grado, sanità, tribunali, ecc.) per almeno due anni, da dimostrare con idonea certificazione, la deroga può essere consentita solo per assicurare la continuità del rapporto operatore-utente.

COSTI

Il costo orario riconosciuto per ciascun assistente utilizzato, sarà quello risultante dall'applicazione della tabella Ministeriale prevista dall'art. 1 comma 1 della Legge 07/11/2000 n. 327, inquadramento al V° livello retributivo con l'aggiunta delle spese generali ed organizzative, determinate nel 5% del costo orario più I.V.A. al 4%.

Art. 4 Impegni

L'ente nella realizzazione del servizio si impegna:

- a prendere in carico gli studenti, che ne hanno richiesto l'intervento, residenti nel territorio provinciale e, preventivamente ammessi al servizio dalla Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale della Provincia Regionale di Palermo;
- a comunicare tempestivamente a mezzo fax alla Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale, il/i nominativo/i dei soggetti fruitori, la Scuola Superiore di 2° di appartenenza e la data di inizio delle prestazioni con l'indicazione degli orari concordati per l'erogazione del servizio;
- a mantenere costanti e per tutta la durata del presente impegno, i requisiti di idoneità organizzativo- gestionale;
- a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- ad acconsentire alla richiesta dell'utente, se motivata (capacità didattiche e/o relazionali, correttezza comportamentale), di sostituire l'operatore, sentiti comunque i familiari ed i docenti di classe;

- la Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale, in ottemperanza alla normativa vigente, consente all'utente di operare un'altra scelta attingendo al "Registro provinciale degli enti accreditati" qualora subentrino particolari motivi di insoddisfazione nel corso dell'erogazione delle prestazioni e che, non trovano risoluzione con l'avvicendamento di altro operatore;
- Il passaggio da un Ente gestore del servizio ad un altro potrà essere effettuato entro 30 giorni dalla formalizzazione della revoca del consenso dato dall'utente;
- ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- a stipulare idoneo e specifico contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando l'Ente Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivanti dall'espletamento del servizio di "assistenza alla comunicazione";
- a trasmettere alla Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale, l'elenco nominativo ed i curricula formativi e professionali del personale che si intende impiegare;
- a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- a collaborare con le strutture scolastiche frequentate dagli studenti con handicap sensoriale (audiolesi) ed ammessi al servizio, per inglobare le sinergie e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Provincia :

- può effettuare i controlli che riterrà opportuno al fine di valutare le modalità e la tipologia del servizio reso;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e del successivo art. 10.

Art. 5 Personale

Per l'attuazione del servizio di cui al presente patto, l'ente si impegna ad utilizzare il personale minimo indicato al precedente art..3

L'Ente Provincia è estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'ente e i propri operatori e, non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti.

L'ente dovrà farsi garante della continuità del rapporto operatore/utente.

In caso di sostituzione di operatori nel corso dell'espletamento del servizio, l'ente, dovrà darne formale e motivata comunicazione alla famiglia del soggetto assistito ed alla Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale.

Il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente o non in grado di rispettare gli orari di servizio, dovrà essere sostituito tempestivamente per non arrecare danni al servizio.

Art. 6 Tutela e sicurezza del lavoratore

L'ente gestore è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 626/94), alle norme di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale relative al personale impegnato nel servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e, a rispettare i minimi contrattuali.

In caso di mancato rispetto degli obblighi indicati, l'Ente Provincia dovrà procedere alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art. 10.

Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento

Per il servizio prestato, la Provincia corrisponderà all'ente gestore un importo massimo mensile pari ad euro 1.840,48 per utente, comprensivo dei costi di gestione ed I.V.A. esclusa secondo le seguenti modalità:

- Il pagamento sarà effettuato a mensilità posticipata dietro presentazione alla Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale, di regolare fattura relativa alle prestazioni effettivamente rese e con l'esplicitazione dei costi orari sostenuti previa convalida dei fogli di presenza degli assistenti alla comunicazione da parte dei Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati
- Nelle somme che vanno corrisposte all'Ente sono comprese la retribuzione al e tutte le altre spese generali amm.ve, previdenziali, assicurative, contabili e tecniche. I pagamenti verranno disposti a mezzo mandati intestati all'Ente o mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dall'art.296 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 8 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente gestore :

- si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salva la Provincia da qualsiasi responsabilità;
- risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione, infortuni sul lavoro e, sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 9 Durata

Il presente patto, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione nel Registro Provinciale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione.

Il patto può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

Art. 10 Risoluzione

Il presente patto può essere risolto dalla Provincia con la cancellazione dal registro per:

- venuta meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato nell'art. 4.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R. dall'Ente Provincia, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate. La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell'organizzazione accreditata entro i termini prescritti, ovvero il verificarsi di irregolarità non rimovibili, comporterà la risoluzione.

Il foro territorialmente competente è quello di Palermo.

Preso atto di quanto sopra concordato, le parti sottoscrivono il presente patto di accreditamento relativo alla erogazione del servizio di "assistenza alla comunicazione" in favore degli studenti con handicap sensoriale (audiolesi) frequentanti gli Istituti superiori di competenza provinciale.

Data.....

Per la Provincia Regionale di Palermo

Per l'Ente accreditato

Il Direttore
(Dott. Andrea Supporta)
